

Spett.le
**Autorità per l'Energia Elettrica
il Gas ed il Sistema Idrico**
Direzione Mercati – Unità Mercati
Gas all'Ingrosso
Piazza Cavour, 5
20121 – Milano
mercati@autorita.energia.it

Milano, 25 maggio 2015
Prot: 0241

Oggetto: Risposta di Infrastrutture Trasporto Gas Spa alla consultazione DCO 187/2015/R/GAS – Attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione Europea in materia di bilanciamento del gas naturale.

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (di seguito anche **"ITG" o l'"Operatore"**), con sede in Milano, Via Santa Maria Valle, 3, in persona del Direttore Generale, Ing. Ezio Nini allega alla presente le osservazioni e proposte afferenti alla consultazione avviata dall'Autorità per l'energia elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche **"AEEGSI" o "Autorità"**) con DCO 187/2015/R/GAS recante *"Attuazione del Regolamento UE 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento del gas naturale"* (di seguito **"DCO 187/2015"**).

Cordiali saluti

Infrastrutture Trasporto Gas Spa
Direttore Generale
Ing. Ezio Nini



Infrastrutture Trasporto Gas Spa
Società a Socio Unico
Sede Legale
Via Santa Maria Valle, 3
20123 Milano
t +39 02 99265600
e info@infrastrutturetg.it
www.infrastrutturetg.it

Capitale Sociale: 10.000.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e C.F. 03101170797
Partita IVA 03101170797 - REA di Milano: 1994377

1. Premessa

ITG coglie con favore il processo intrapreso da parte di codesta Autorità volto a consentire, all'interno del contesto italiano, un'efficiente e puntuale applicazione di quanto disciplinato dal Regolamento 312/2014 EU della Commissione Europea del 26 marzo 2014, in materia di bilanciamento nel mercato del gas naturale (di seguito "**Regolamento**").

A tal proposito, l'Operatore coglie l'occasione per esplicitare alcune osservazioni di carattere generale e rispondere ad alcuni dei quesiti puntualmente posti.

2. Osservazioni di carattere generale

A livello generale si evidenzia che:

- ✓ secondo quanto riportato all'interno dell'articolo 29 comma 1 del Regolamento in tema di principi di neutralità¹, si ritiene opportuno rilevare che tutti i Gestori del Sistema di Trasporto (di seguito "**I Gestori**") secondo la definizione voluta dalla Direttiva 2009/73 EU devono essere destinatari delle nuove disposizioni in tema di bilanciamento del mercato del gas naturale, beneficiando di un'assoluta "neutralità" dall'applicazione delle stesse;
- ✓ secondo il ruolo oggi attribuito ai Gestori, il line pack è esclusivamente funzionale alla migliore gestione del servizio di trasporto sulla base delle esigenze degli Operatori interconnessi;
- ✓ secondo quanto finora condotto in ambito nazionale con riferimento alla fasi propedeutiche all'attuazione del Regolamento, si ritiene opportuno che per un efficiente applicazione dello stesso l'AEEGSI rivesta un ruolo di supervisione, considerata anche in Italia l'applicazione dell'art.4 comma 4 secondo capoverso del Regolamento.

¹ Regolamento 312/2014 EU art. 29: "*Il gestore del sistema di trasporto non guadagna né perde dalla riscossione o dal pagamento di oneri di sbilancio, corrispettivi infragiornalieri, corrispettivi per azioni di bilanciamento e altri corrispettivi connessi alle sue attività di bilanciamento, che si considerano tutte attività intraprese dal gestore del sistema di trasporto per adempiere gli obblighi di cui al presente regolamento*".

3.Osservazioni di carattere puntuale

Articolo 8 – Servizi di Bilanciamento

Q4. Si condivide l'opportunità di rimuovere il servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto del sistema ai fini del bilanciamento giornaliero?

Con riferimento a quanto sostanzialmente all'interno del DCO 187/2015 in tema di rimozione del servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto di rete nazionale (di seguito **"Operatori di rete"**), si evidenzia la necessità di comprendere meglio i termini della nuova disciplina, al fine di sostanziare gli impatti operativi di questo intervento e consentire il corretto bilanciamento operativo della propria rete.

Sulla base delle regole attualmente vigenti gli Operatori di rete utilizzano lo stoccaggio ad essi riservato, in termini di partita passante, i cui costi sostenuti sono interamente riconosciuti in tariffa attraverso la componente di ricavo RA. La rimozione del servizio di stoccaggio, quale fonte per il bilanciamento operativo, porterebbe gli Operatori di rete ad approvvigionarsi probabilmente nel mercato del bilanciamento, seguendo le regole di questo mercato. Va sottolineata l'importanza che, il meccanismo prescelto consenta una ragionevole stima dei costi da sostenere nell'anno ed una adeguata copertura tariffaria, così come oggi garantito e tale da rendere gli Operatori di rete "neutrali" secondo l'accezione prevista all'art. 29 del Regolamento.

Articolo 11 – Incentivi/Cap IV –Nomine

Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?

ITG accoglie con favore il processo intrapreso da parte di codesta Autorità di armonizzare le regole su nomine e rinomine quale prerequisito tecnico essenziale al funzionamento del nuovo modello di bilanciamento. Tuttavia, al fine di consentire il corretto funzionamento del nuovo modello proposto, occorre puntualizzare alcuni aspetti di ordine generale e strettamente derivanti dalle caratteristiche della rete in gestione e di proprietà dell'Operatore.

A livello generale, eliminando la possibilità di effettuare la rinomina successivamente al termine del giorno gas, l'Operatore di rete dovrebbe partecipare ai meccanismi riguardanti la rinomina delle capacità di gas trasportate dalla propria infrastruttura con notevoli impatti operativi (le rinomine in termini di delta line pack dipendono dalle rinomine stesse degli utenti del bilanciamento) e aggravio di costi. L'Operatore di rete che offre dei servizi ancillari necessari alla gestione in sicurezza della rete di trasporto del gas naturale assumerebbe, di fatto, il comportamento proprio di un utente del bilanciamento.

Con riferimento alle caratteristiche tecniche del metanodotto Cavarzere-Minerbio si rileva che, la rinomina del line pack non è nella disponibilità dell'Operatore ma, al contrario, dipende dagli assetti di pressione e portata impostati dai due operatori interconnessi, rispettivamente a monte del punto di entry nazionale di Cavarzere di Terminale GNL Adriatico e a valle al punto di interconnessione di Minerbio con la rete di Snam Rete Gas.

Frequentemente risulta impossibile effettuare una stima del quantitativo di line pack a fine giornata: in considerazione di blocchi del Terminale GNL Adriatico e/o decisioni operative di Snam Rete Gas al nodo di Minerbio, abbiamo rilevato spesso in passato modifiche significative delle condizioni di pressione alle interconnessioni specie nelle ore a fine giorno gas.

In conclusione al fine di consentire una corretta ed efficiente applicazione delle disposizioni del nuovo modello di bilanciamento nel contesto italiano, si invita codesta Autorità a tenere in debito conto le circostanze sopra evidenziate.

L'Operatore si dichiara sin d'ora disponibile ad effettuare incontri o audizioni separate, anche con altri Operatori e necessari ad approfondire le tematiche oggetto di consultazione.